Tribunale Naxionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Domenico La Medica Presidente

Dott. Felice Maria Filocamo Arbitro

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro

riunito in conferenza personale in data 26.3.2010 presso la sede dell'Arbitrato in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente


LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0022 dell'11 gennaio 2010) promosso dal:

Sig. Lucio Tosti, residente a Castrolibero (CS), via della Giustizia n. 10, e dalla società Basket Rende, con sede in Rende (CS), via Alfieri c/o Colella, cod. FIP 19624, p.i. 01946460787, in persona del dirigente responsabile e legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Colella, entrambi elettivamente domiciliati a Cosenza, via dei Mille 59/G, presso lo studio dell'avv. Davide Garritano, dal quale sono rappresentati e difesi.

- parti istanti

Contro



Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, in persona del presidente pro tempore, sig. Dino Meneghin, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

parte intimata

IN FATTO

- <u>A)</u> Con atto depositato l'11.01.2010 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), il sig. Lucio Tosti e la società Basket Rende hanno così riassunto i fatti di causa:
- 1) con provvedimento del 23.09.2009, la Commissione Giudicante Nazionale ha inibito il sig. Lucio Tosti, presidente della società Basket Rende, a svolgere attività federale e sociale per tre anni ed ha sanzionato la società Basket Rende con la penalizzazione di un punto in classifica.
- 2) il suddetto provvedimento è stato inviato dagli uffici federali all'indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito e a quello della società il 23.09.2009 alle ore 3.45.26 p.m.
- 3) il destinatari della mail, società e procuratore, hanno avuto cognizione della stessa e, quindi, del provvedimento solo il 24.09.2009, con l'apertura delle rispettive caselle di posta elettronica.
- 4) il 25.09.2009, la società ha preannunciato agli organi federali competenti il ricorso in appello avverso il provvedimento del 23.09.2009, cui ha fatto seguito la trasmissione del ricorso e di motivi aggiunti.
- 5) con comunicato ufficiale n. 337 dell'11.11.2009, la Corte Federale ha dichiarato il ricorso in appello inammissibile, deducendo la tardività del "preannuncio" del ricorso, per essere lo stesso avvenuto oltre le ore 24 del giorno successivo alla notifica del provvedimento impugnato.

6) così descritti i fatti, il sig. Lucio Tosti e la società Basket Rende hanno formulato l'istanza per cui è arbitrato, chiedendo:

"che, in accoglimento della presente istanza e in riforma della decisione della Corte Federale FIP c.u. n. 337 dell'11.11.2009, sia dichiarato ammissibile il ricorso in appello proposto dalle parti istanti e che, in accoglimento dello stesso, sia annullata e/o riformata la decisione assunta dalla C.G.N. n. 60 – c.u. n. 206 del 23.09.2009, perché il fatto contestato non costituisce illecito disciplinare, ovvero, in subordine, sia qualificata la fattispecie ai sensi dell'art. 39 R.G., e sia rimossa la squalifica alla società Basket Rende".

B): Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, che, con comparsa di costituzione depositata il 27.01.2010, ha, in primo luogo, sollevato alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo luogo, nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle tesi sostenute dall'istante.

In particolare, la Federazione Italiana Pallacanestro ha chiesto che l'istanza proposta sia dichiarata inammissibile per due ordini di motivi.

In primo luogo perchè sarebbe stata proposta decorsi 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo della decisione resa dal Consiglio Federale e, quindi, decorso il termine previsto dall'art. 10 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS; in secondo luogo, perché il ricorso sarebbe tardivo ex art. 72 R.G. FIP. Nel merito, poi, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato gli argomenti avversari, sottolineando al contrario l'assoluta correttezza delle decisioni adottate dalla Commissione Giudicante Nazionale.

C) Si è quindi costituito il Collegio arbitrale, composto dal dott. Felice Maria Filocamo e dal prof. avv. Massimo Zaccheo, nonchè dal pres. Domenico La Medica, nominato quale terzo arbitro dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

In data 24.02.2010 si è tenuta l'udienza, nella quale il Collegio ha invitato le parti alla discussione; all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.

D) Successivamente, con comunicazione del 15.04.2010 (prot. n. 0834 del 16.04.2010), la società Basket Rende ha rinunciato alla procedura arbitrale incardinata dinanzi al TNAS.

IN DIRITTO

1) Il Collegio valuta innanzitutto opportuno muovere dalle eccezioni preliminari proposte dalla difesa della FIP.

A tal riguardo, come sopra esposto, la FIP ha sollevato due diverse eccezioni.

Nella prima, viene contestata l'inammissibilità della domanda per la pretesa tardività dell'istanza di arbitrato, in quanto proposta decorsi 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo della decisione resa dalla Corte Federale e oggetto della presente controversia.

Con la seconda eccezione, invece, la FIP sostiene la tesi della tardività del ricorso proposto dagli istanti innanzi alla Corte Federale per essere stato preannunciato decorse le ore 24 del giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento impugnato.

Con specifico riguardo alla prima eccezione, il Collegio ritiene di non aderire alla tesi della tardività dell'istanza di arbitrato per il decorso dei termini previsti dall'art. 10 del Regolamento TNAS.

A tal riguardo, il Collegio osserva che, al fine di valutare la tempestività dell'istanza di arbitrato, ex art. 10 del Regolamento TNAS, è necessario tener conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione.

Ebbene, se il provvedimento con il quale la Corte Federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dagli odierni istanti è stato comunicato l'11.11.2009, le motivazioni dello stesso sono state comunicate solo il 9.12.2009. È da tale data, pertanto, che decorre il termine per proporre

domanda di arbitrato; domanda che è stata, quindi, tempestivamente trasmessa alla FIP in data 8.01.2010.

Per quanto concerne, invece, la seconda eccezione preliminare sollevata dalla difesa della FIP, il Collegio non può che aderire alla tesi della tardività del ricorso proposto dinanzi alla Corte Federale avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale comunicata il 23.09.2009.

L'art. 72 del Regolamento di Giustizia della FIP, infatti, stabilisce quanto segue: "tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati mediante invio di telegramma o altro mezzo equipollente all'Organo adito in materia disciplinare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare".

Ciò premesso, al fine di comprendere se il ricorso in appello del sig. Tosti e della società Basket Rende sia stato proposto nel rispetto dei termini, è necessario individuare quale sia il corretto significato da attribuire all'espressione "avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare".

Secondo la tesi sostenuta dal sig. Tosti e dalla società Basket Rende il momento di effettiva conoscenza del provvedimento non può coincidere con quello della trasmissione dello stesso. In altri termini, secondo gli istanti, la conoscenza del provvedimento deve coincidere con la conoscenza effettiva del contenuto del provvedimento.

Alla tesi degli istanti si contrappone quella sostenuta dalla FIP, secondo la quale il provvedimento deve ritenersi "conosciuto" nel momento in cui lo stesso è stato trasmesso al destinatario, a prescindere dalla effettiva conoscenza del suo contenuto. Ciò, naturalmente, a meno che il destinatario non riesca a dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione o di non averla potuta ricevere per cause al medesimo non impuitabili.

Ciò premesso, il Collegio, come accennato, ritiene di aderire all'argomento portato dalla FIP.

Come più volte affermato da questo Tribunale in altre decisioni, la brevità dei termini di giustizia sportiva è posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati. Se questa è, dunque, la finalità perseguita dalla giustizia sportiva, è indubitabile che un provvedimento si presume conosciuto nel momento in cui lo stesso viene ricevuto dal destinatario e non già con la effettiva conoscenza del suo contenuto. Se così non fosse, infatti, si giungerebbe alla conclusione di rimettere di fatto al destinatario del provvedimento la decisione circa il momento dal quale far decorrere il termine per l'impugnazione.

Al contrario il termine previsto dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia della FIP sopra citato è, invece, un termine perentorio. Ne discende che gli istanti avrebbero dovuto preannunciare il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale del 23.09.2009 entro le ore 24 del 24.09.2009.

Ciò non è avvenuto e gli istanti non sono neppure riusciti a provare di non aver ricevuto la comunicazione o di non averla potuta ricevere per cause a loro non imputabili; e ciò anche a norma dell'art. 1335 cod. civ.

Solo per completezza, e nonostante il fatto sia irrilevante ai fini della decisione, il Collegio osserva peraltro che il sig. Tosti e la società Basket Rende, infatti, si sono limitati a dedurre di aver potuto leggere l'*email* contenente il provvedimento della Commissione solo la mattina del 24.09.2009, in quanto il giorno precedente i soggetti autorizzati ad accedere alla casella di posta elettronica stavano partecipando all'udienza di discussione innanzi alla stessa Commissione Giudicante Nazionale.

Ferma restando l'irrilevanza della circostanza da ultimo citata e più volte richiamata dagli istanti, anche volendo superare il principio sopra indicato, non si comprende comunque il motivo per cui questi ultimi non abbiano provveduto

a preannunciare il ricorso entro le ore 24 del 24.09.2009, atteso che gli stessi hanno ammesso di aver letto la mail in tale data. In altri termini, gli istanti non hanno sostenuto di non aver ricevuto la comunicazione o di non averla potuta ricevere per causa ai medesimi non imputabili, ma si sono limitati ad affermare di aver potuto leggere la mail solo al momento del loro rientro in ufficio, ossia il 24.09.2009; vale a dire in tempo utile per preannunciare il ricorso ai sensi del suddetto art. 72 CGN FIP.

In conclusione, il Collegio ritiene di aderire alla linea interpretativa che ha condotto la Corte Federale alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Tosti e dalla società Basket Rende; con la conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di arbitrato a conferma della sanzione irrogata dalla Commissione Giudicante Nazionale.

- 2) L'inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte.
- 3) Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza, condanna parte istante al pagamento della somma di € 500 in favore della Federazione Italiana Pallacanestro.
- <u>4)</u> Il Collegio ritiene di determinare nella misura di €2.000 i propri onorari, ponendoli a carico delle parti istanti.

PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1) prende atto della rinuncia della società Basket Rende alla procedura arbitrale incardinata dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, dichiarandone l'estinzione e compensando tra le parti le spese del giudizio;

- 2) dichiara inammissibili le domande formulate dal sig. Lucio Tosti;
- 3) condanna il sig. Tosti al pagamento, a favore della Federazione Italiana Pallacanestro, delle spese di lite, che vengono complessivamente liquidate in € 500 oltre accessori come per legge;
- 4) condanna il sig. Tosti, con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari per il Collegio arbitrale, determinati nella misura di €2.000
- 5) pone a carico del sig. Lucio Tosti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- 6) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- 7) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell'Arbitrato in data 26.3.2010, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Domenico La Medica Presidente

F.to Felice Maria Filocamo Arbitro

F.to Massimo Zaccheo Arbitro